



*Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti*

*Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale*

*Direzione Generale per la vigilanza sulle Autorità portuali, le infrastrutture portuali*

*ed il trasporto marittimo e per vie d'acqua interne*

*Divisione 3*

*Viale dell'Arte 16 - 00144 Roma*

*E-MAIL: [dg.vptm-div3@pec.mit.gov.it](mailto:dg.vptm-div3@pec.mit.gov.it)*

*[cert.marittimi@mit.gov.it](mailto:cert.marittimi@mit.gov.it)*

**SERIE: XIII**

**TITOLO: GENTE DI MARE**

**CIRCOLARE N. 35**

A tutte le Capitanerie di Porto

LL.SS.

All'Ufficio Circondariale marittimo di Porto Santo Stefano

E, p.c.:

Al Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Reparto VI – Ufficio IV

[cgcp@pec.mit.gov.it](mailto:cgcp@pec.mit.gov.it)

Oggetto: PR-STW-02 – CIRCOLARE N. 17 del 17/12/2008.

Emendamenti Manila 2010. Decreto Ministeriale 1/3/2016, n. 51 concernente le “Procedure di rinnovo dei certificati di competenza, dei certificati di addestramento e delle prove documentali” ai sensi dell’art. 13, comma 5, lett. b) del Decreto Legislativo 12/5/2015, n. 71.

Si rende noto che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 62 del 15/3/2016 il Decreto Ministeriale in oggetto, che disciplina le procedure di **rinnovo** dei certificati di competenza, di addestramento e delle prove documentali avuto conto delle innovazioni introdotte dagli Emendamenti di Manila 2010 alla Convenzione STCW’78.

Al fine di rendere uniforme ed omogenea l’attuazione delle disposizioni contenute nel predetto Decreto Ministeriale, si riportano le seguenti modalità applicative.

### 1. REQUISITO DELLA NAVIGAZIONE:

L’articolo 4, comma 2, del Decreto in parola prevede che il marittimo per il rinnovo del certificato di competenza debba avere effettuato specifici periodi di navigazione svolgendo le “**funzioni della certificazione**” posseduta.

Per “funzioni della certificazione” si intendono le funzioni svolte nel livello consentito dalla certificazione posseduta (direttivo, operativo e di supporto).

Tale requisito si intende soddisfatto se il marittimo ha svolto la navigazione riportata negli esempi che seguono:

Certificazione posseduta	Navigazione Utile	Rinnovo concesso
Comandante su navi pari o superiori a 3000 GT	Comandante o I Ufficiale di Coperta, su unità, soggette al campo di applicazione della Convenzione STCW’78, superiori a 80 GT	Comandante su navi pari o superiori a 3000 GT

I Ufficiale di coperta su navi pari o superiori a 3000 GT	I Ufficiale di coperta su unità, rientranti nell'ambito di applicazione della Convenzione STCW'78, superiori a 80 GT	I Ufficiale di coperta su navi pari o superiori a 3000 GT
Comandante su navi tra 500 e 3000 GT	Comandante o I Ufficiale di Coperta, su unità soggette al campo di applicazione della Convenzione STCW'78, superiori a 80 GT	Comandante su navi tra 500 e 3000 GT
I Ufficiale di coperta su navi tra 500 e 3000 GT	I Ufficiale su unità, soggette al campo di applicazione della Convenzione STCW'78, superiori a 80 GT	I Ufficiale di coperta su navi tra 500 e 3000 GT
Ufficiale di coperta	Ufficiale di coperta su unità, soggette al campo di applicazione della Convenzione STCW'78, superiori a 80 GT	Ufficiale di coperta
Direttore di Macchina su navi con apparato motore pari o superiori a 3000 KW	Direttore di Macchina o I Ufficiale di macchina su unità, soggette al campo di applicazione della Convenzione STCW'78, con apparato motore superiore a 750 KW	Direttore di Macchina su navi con apparato motore pari o superiori a 3000 KW
I Ufficiale di macchina su navi con apparato motore pari o superiori a 3000 KW	I Ufficiale di macchina su unità, soggette al campo di applicazione della Convenzione STCW'78, con apparato motore superiore a 750 KW	I Ufficiale di macchina su navi con apparato motore pari o superiori a 3000 KW
Direttore di Macchina su navi con apparato motore tra 750 e 3000 KW	Direttore di Macchina o I Ufficiale di macchina su unità, soggette al campo di applicazione della Convenzione STCW'78, con apparato motore superiore a 750 KW	Direttore di Macchina su navi con apparato motore tra 750 e 3000 KW
I Ufficiale di Macchina su navi con apparato motore tra 750 e 3000 KW	I Ufficiale di macchina su unità, soggette al campo di applicazione della Convenzione STCW'78, con apparato motore superiore a 750 KW	I Ufficiale di Macchina su navi con apparato motore tra 750 e 3000 KW
Ufficiale di Macchina	Ufficiale di macchina su unità, soggette al campo di applicazione della Convenzione STCW'78, con apparato motore superiore a 750 KW	Ufficiale di Macchina

Il Decreto in parola **abroga** le opportunità di accettazione di **periodi di navigazione parziale** consentite dalla normativa previgente.

Per quanto sopra ai fini del rinnovo della certificazione occorre dimostrare di aver effettuato, **alternativamente**, i periodi di navigazione di cui alle lettere a), b) o c) del comma 2, dell'articolo 4.

In particolare, per quanto attiene la lettera c), si specifica che i tre mesi in soprannumero devono essere comunque svolti nel periodo di validità del certificato e nelle funzioni della certificazione posseduta (come indicate nella tabella 1), immediatamente seguiti da un periodo di imbarco nella piena funzione.

**ESEMPIO:**

Certificazione posseduta	Navigazione accettabile	Certificato rinnovato
Comandante su navi pari o superiori a 3000 GT	3 mesi in soprannumero come Comandante o I Ufficiale di Coperta, su unità soggette al campo di applicazione della Convenzione STCW'78, superiori a 80 GT + Periodo di navigazione da Comandante su unità soggette al campo di applicazione della Convenzione STCW'78, superiori a 80 GT	Comandante su navi pari o superiori a 3000 GT

## **2. RINNOVO IN MANCANZA DEL REQUISITO DELLA NAVIGAZIONE.**

In mancanza del requisito della navigazione, come sopra specificato, l'articolo 6 del succitato Decreto prescrive, **alternativamente**, che la certificazione può essere rinnovata a coloro che hanno svolto funzioni equivalenti, come esplicitate nel successivo articolo 7 dello stesso Decreto, ovvero hanno sostenuto nuovamente l'esame richiesto per la certificazione posseduta, e dimostrino l'aggiornamento degli addestramenti e/o il superamento degli addestramenti di nuova istituzione, richiesti per il conseguimento della certificazione stessa.

## **3. RINNOVO DEL CERTIFICATO DI COMPETENZA SCADUTO.**

Il certificato di competenza scade ogni cinque anni e si rinnova alle condizioni richiesti dal Decreto Ministeriale in parola.

L'articolo 8, del Decreto Ministeriale in oggetto, innovando rispetto alle precedenti disposizioni relativamente alla presentazione dell'istanza di rinnovo, consente che la stessa possa essere presentata fino a quattro anni dopo la scadenza del certificato di competenza.

Per procedere al rinnovo occorre **obbligatoriamente** che il requisito della navigazione, nei modi sopraindicati, sia stato **conseguito nel periodo di validità del certificato** stesso.

La validità della certificazione dovrà comunque essere collegata alla data di scadenza al fine di non estendere la validità oltre il quinquennio.

## ESEMPIO:

DATA DI SCADENZA	PRESENTAZIONE ISTANZA	DATA DI NUOVA VALIDITA'
01/02/2015	01/02/2019	01/02/2020

Pertanto, alla luce delle nuove disposizioni, coloro che non hanno ottenuto il rinnovo della certificazione a seguito del superamento del previgente termine di presentazione della istanza di rinnovo (tre mesi), possono ora avanzare nuova istanza purché abbiano **conseguito il requisito del periodo di navigazione entro la validità** del certificato stesso e non siano trascorsi più di quattro anni dalla scadenza dello stesso.

Parimenti, i certificati di addestramento rilasciati ai sensi delle Regole V/1-1 e V/1-2, scadono ogni cinque anni e si rinnovano alle condizioni previste dai singoli decreti di istituzione degli addestramenti specifici. La procedura di cui sopra può essere applicata anche a tali certificati di addestramento sempre a condizione che il marittimo dimostri di aver soddisfatto i requisiti richiesti entro la validità del certificato stesso.

#### 4. SOSTITUZIONE DELLA CERTIFICAZIONE.

Si rende noto infine che i modelli antifrode attualmente in vigore contengono riferimenti alla Convenzione STCW senza gli Emendamenti Manila 2010 e che i nuovi modelli sono in corso di stampa da parte dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Per quanto sopra considerata la mole di certificati che necessitano dell'adeguamento della scadenza si comunica che la sostituzione del modello antifrode avverrà all'atto del primo rinnovo quinquennale, e non dell'adeguamento della data di scadenza di cui alla precedente Circolare in materia.

Parimenti dicasi per l'attestato di addestramento conseguito (cosiddetto Allegato VII) sul quale andrà apposta la fotografia del titolare.

La sostituzione comprende anche i certificati emessi ai Comuni di guardia di coperta e di macchina, sebbene non soggetti a scadenza, per i quali si provvederà alla sostituzione al momento del rinnovo dell'attestato di addestramento conseguito.

Il Direttore Generale  
Dr. Enrico Maria Pujia

Approvato da:  
Dr.ssa Stefania Moltoni  
Tel: 06 59084514  
Redatto da:  
Serena Cantoni  
Tel: 06 59084217